

CONGEDO PER MATERNITA'

le risposte sugl'interpelli in materia del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta a due interpelli in merito all'interdizione ai sensi dell'art. 17, comma 2, T.U. n. 151/2001:

1. all'ammissibilità di un provvedimento di estensione del congedo per maternità che disponga l'interdizione solo parziale dall'attività lavorativa;
2. la possibilità di adibire ad altre mansioni la lavoratrice in stato di gravidanza anche in altre unità produttive "situate ad una distanza ragionevole".

si è così espressa:

Primo interpello

- PER COMPLICANZE NELLA GESTAZIONE O PREGRESSE PATOLOGIE;

"... non si ritiene configurabile un provvedimento di interdizione dal lavoro a carattere solo parziale."

"...si ritiene che la data d'inizio dell'astensione al lavoro debba farsi coincidere con il primo giorno di assenza, risultante dal registro delle presenze tenuto dal datore di lavoro, giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice..."

- PER MANSIONI O CONDIZIONI DI LAVORO A RISCHIO

"... l'efficacia dell'interdizione dal lavoro decorrerà dalla data del primo provvedimento portato a conoscenza del datore di lavoro, anche qualora sia adottato dal Servizio Sanitario Nazionale."

"... porta a ritenere inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro"

" Si ritiene che il presupposto dell'impossibilità non vada inteso in senso assoluto, ma relativo, potendo quindi essere adottato il provvedimento di interdizione dal lavoro **non solo quando non sussista in assoluto alcuna mansione alternativa cui spostare la lavoratrice, ma anche quando la mansione alternativa astrattamente reperibile, risulti in concreto così poco impegnativa**, ad esempio per il fatto di essere svolta già da altri dipendenti, da potersi considerare effettivamente inesigibile".

Secondo interpello

"...la lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del predetto decreto legislativo potrà essere spostata ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, **purchè ubicate nello stesso comune e previo consenso dell'interessata**"

Interpello 1

Interpello 2